



COMUNE DI SANTA SEVERINA PROVINCIA DI CROTONE

Data 30 marzo
n.1578

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 611 e segg., legge n. 190/2014)

IL SINDACO

Premesso:

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le Società Partecipate delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- che, in particolare, l'art.3, comma 27, dispone che: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;".

Atteso che il quadro normativo che disciplina le partecipazioni pubbliche, ha continuato ad evolversi nel senso di una diminuzione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche;

Visto, in tal senso, il c.d. "Piano Cottarelli", ovvero il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000;

Riscontrato che, successivamente il Legislatore ha emanato la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), con la quale ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Visto, in particolare, il comma 611 di tale disposizione legislativa, il quale, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", dispone che gli enti locali debbano avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Atteso che tale processo di razionalizzazione debba peraltro tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni in ordine alla impossibilità di

detenere partecipazioni in società "...non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali..."

Rimarcato che lo stesso comma 611 della Legge n. 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “ processo di razionalizzazione”, ovvero:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Accertato che:

- il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “ in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo sia allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “ decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell' accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013);

Vista la relativa relazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario, allegati al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare tale elaborato, dando atto che lo stesso, per i conseguenti atti esecutivi che vanno ad incidere sulla situazione patrimoniale dell'ente, dovrà essere poi sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega sub A) al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente provvedimento sia inviato alla sezione Regionale della Corte dei Conti e sia pubblicato nel sito internet della Amministrazione.

IL SINDACO
F.to Avv. Diodato Scalfaro

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE

Visto che il Comune di Santa Severina, come risulta dalla Relazione tecnica fornita dall'ufficio finanziario, detiene, alla data odierna, partecipazioni societarie come dai prospetti seguenti:

Ragione sociale	SOAKRO provincia di Crotona ex ATO Calabria 3
P. IVA	02750480796
Quota di partecipazione	1,07%
Rappresentanti Amministrazione	Sindaco (senza oneri per l'Ente)
Finalità	gestione servizio idrico integrato dei Comuni
Onere a carico dell'Ente	€. 0

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Ragione sociale	Co.Pro.s.s. Consorzio Provinciale per i servizi sociali
P. IVA	01050260791
Rappresentanti Amministrazione	Sindaco (senza oneri per l'Ente)
Quota di partecipazione	1,22%
Finalità	gestione dei servizi socio - assistenziali dei Comuni, organizzando l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.Lgvo n. 112 del 1998, dalla Legge 328 del 2000, dalla L.R. 23 del 2003, l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli Enti Locali in attuazione della normativa vigente, l' esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato da ultimo dalla Legge 8 Novembre 2000 n. 328.
Onere a carico dell'Ente	€. 3.294,00

Ragione sociale	ASMENET Società consortile
P. IVA	02729450797
Quota di partecipazione	0,26%
Rappresentanti Amministrazione	Sindaco (senza oneri per l'Ente)
Finalità	La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
Onere a carico dell'Ente	€. 1.060,42

Si ritiene che le stesse debbano essere mantenute per l'anno 2015, in quanto svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

IL SINDACO
F.to Avv. Diodato Scalfaro



COMUNE DI SANTA SEVERINA PROVINCIA DI CROTONE

RELAZIONE TECNICA

Prot. 1576

allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007,](#)

n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.* Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

3. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Ragione sociale	SOAKRO provincia di Crotone ex ATO Calabria 3
P. IVA	02750480796
Quota di partecipazione	1,07%
rappresentanti Amministrazione	Sindaco (senza oneri per l’Ente)
Finalità	gestione servizio idrico integrato dei Comuni
onere a carico dell’Ente	€. 0

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Ragione sociale	Co.Pro.s.s. Consorzio Provinciale per i servizi sociali
P. IVA	01050260791
rappresentanti Amministrazione	Sindaco (senza oneri per l'Ente)
Quota di partecipazione	1,22%
Finalità	gestione dei servizi socio - assistenziali dei Comuni, organizzando l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.Lgvo n. 112 del 1998, dalla Legge 328 del 2000, dalla L.R. 23 del 2003, l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli Enti Locali in attuazione della normativa vigente, l' esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato da ultimo dalla Legge 8 Novembre 2000 n. 328.
onere a carico dell'Ente	€. 3.294,00

Ragione sociale	ASMENET Società consortile
P. IVA	02729450797
Quota di partecipazione	0,26%
rappresentanti Amministrazione	Sindaco (senza oneri per l'Ente)
Finalità	La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
onere a carico dell'Ente	€. 1.060,42

4.1.2. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che:

- La Società "SOAKRO" S.P.A., gestisce, interamente, il servizio idrico integrato del Comune di Santa Severina.
- La società consortile a responsabilità limitata ASMENET si propone di dare supporto ai Comuni per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei. E' dunque in grado di concentrare le esigenze di più realtà territoriali, massimizzando gli investimenti e coordinando le azioni in modo da consentire l'accesso ai servizi e, più in generale, l'accesso a tutti i benefici della Società dell'Informazione e dell'e-government.
- Il Co.Pro.s.s., consorzio provinciale per i servizi sociali, è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di responsabilità giuridica e di

autonomia gestionale, soggetto alla norme che regolano le Pubbliche Amministrazioni.

Il Consorzio assume la gestione dei servizi socio - assistenziali dei Comuni, organizzando l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.Lgvo n. 112 del 1998, dalla Legge 328 del 2000, dalla L.R. 23 del 2003, l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli Enti Locali in attuazione della normativa vigente, l'esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con legge dello Stato. Il Consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo. Il Consorzio ha in organico figure sociali deputate all'assistenza e figure professionali deputate alla programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi alle persone, che suppliscono alla carenza di figure professionali specifiche, che nella dotazione organica del Comune di Santa Severina sono assenti.

Per ciò che attiene alla Società Akros, società mista a prevalente capitale pubblico, incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ovvero della raccolta differenziata in diversi comuni della provincia, questo Ente con delibera consiliare n.3/2010, ha deciso di non sottoscrivere l'aumento di capitale proposto e di dismettere le quote possedute. Il Comune, infatti, gestisce il servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata, in proprio.

Si trasmette la presente Relazione Tecnica al Signor Sindaco ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Santa Severina, 30 marzo 2015

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Patrizia Cardelli